



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI FROSINONE

COD. 178 00

POLIZZA N. 300952511

MODELLO ES10

CONTRAENTE R. E. M. SRL

DATA EMISSIONE 09/03/2011

V I N C O L O

TESTO DEL VINCOLO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO

La presente polizza si intende vincolata a favore di Intesa Sanpaolo Spa / Banca del Gruppo a garanzia del contratto di Finanziamento n° stipulato in data... .. per l'acquisto di impianto fotovoltaico.

Pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla Società vincolataria;
3. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Società vincolataria e, nel caso si debba procedere a perizia, riconoscere quale perito di parte quello designato dalla Società stessa di concerto con la ditta assicurata;
4. pagare esclusivamente alla Società vincolataria, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta della stessa;
5. notificare tempestivamente alla Società vincolataria, - a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza, - l'eventuale mancato pagamento dei premi e, comunque, considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione, nei soli confronti della Società vincolataria e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla Società stessa, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo al periodo scoperto;
6. notificare alla Società vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Società vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Compagnia dall'applicazione dell'articolo 1898 del C.C., restando espressamente convenuto che: (i) l'aggravamento del rischio non legitimerà in alcun modo la Compagnia ad esigere una maggiorazione del premio o ridurre o rifiutare l'indennizzo a meno che esso non dipenda da circostanze esistenti e conoscibili con l'ordinaria diligenza della Società vincolataria al momento della concessione del Finanziamento; (ii) la Compagnia non chiederà l'annullamento del contratto, non recederà da esso né rifiuterà il pagamento dell'indennizzo nei casi di cui agli artt. 1892 e 1893 del C.C. a meno che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato fossero conoscibili con l'ordinaria diligenza dalla Società vincolataria al momento della concessione del Finanziamento.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente
R. E. M. SRL
via Vincoletta, 14
03010 PATERICA (FR)
Part. IVA 02240477005,

